Rapporto

numero	data	Dipartimento
6881 R	28 settembre 2015	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

della Commissione speciale scolastica
sul messaggio 3 dicembre 2013 concernente la modifica della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 per una base legale formale sulle banche dati

1. INTRODUZIONE

Con il Messaggio governativo n. 6881 il Consiglio di Stato propone l'introduzione di una modifica della Legge della scuola al fine di creare una base legale per l'introduzione di banche dati sugli allievi. Queste banche dati esistono già da diversi anni nonostante non vi sia alcuna base legale. Basti pensare che l'approvazione del credito per l'implementazione delle banche dati GAS e GAGI è cominciata nel 2007, mentre la progettazione risale al 2002. Si tratta quindi di porre rimedio a un'evidente lacuna giuridica, inserendo però tutti i paletti del caso affinché venga rispettata la privacy e si evitino abuso di qualsiasi tipo. Motivo per il quale con il presente rapporto, si emenda in molti punti (come si dirà in seguito) il Decreto legislativo allestito dal Governo, da noi reputato eccessivo e poco rispettoso tanto dell'allievo, quanto della privacy e della protezione dei suoi dati personali. Il Governo, nel suo Messaggio scrive quanto segue.

"Le elaborazioni di dati tramite i sistemi GAS e GAGI, alla stessa stregua di altre elaborazioni sensibili, si trovano in un campo di tensione – più o meno forte a seconda delle categorie di dati personali elaborati – tra l'interesse legittimo degli organi pubblici al loro impiego, vertente come detto all'esecuzione dei compiti legali attribuiti loro dal diritto e alla razionalizzazione dei processi in ambito scolastico, e i diritti legati alla personalità delle persone interessate. L'elaborazione, nelle sue varie forme, può rappresentare una violazione incisiva della personalità e della sfera privata delle persone interessate, dovuta alla presenza di dati meritevoli di particolare protezione accessibili tramite procedura di richiamo."

E ancora:

"La Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), in quanto normativa quadro per l'elaborazione di dati personali effettuata da organi pubblici prevede, per dati meritevoli di particolare protezione accessibili tramite procedura di richiamo, l'obbligo di una base legale nel diritto speciale settoriale (art. 14 cpv. 3). Una base legale, trasparente e completa, aumenta la sicurezza del diritto e contribuisce alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare della personalità e della sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati. Un rischio di ingerenza illecita nella personalità è, infatti, data in particolare dall'assenza di trasparenza per quanto riguarda un determinato metodo di elaborazione di dati meritevoli di particolare protezione. La base legale formale deve quindi indicare perlomeno lo scopo dell'elaborazione, rispettivamente della banca dati, l'organo responsabile, l'oggetto, le modalità di elaborazione, nonché una norma di delega per la regolamentazione esecutiva."

Questa base legale, seppur motivata da intenti nobili, va di molto ridotta rispetto alla proposta contenuta nel Messaggio governativo che – de facto – permetterebbe lo stoccaggio e l'utilizzo di informazioni non propriamente fondamentali per lo svolgimento delle corrette attività scolastiche, peraltro per durate da noi ritenute eccessive. Si pensi che in base alla proposta governativa i dati relativi alle sanzioni penali verrebbero stoccati addirittura oltre al presente limite temporale di registrazione a casellario giudiziale. Una cosa ritenuta ingiusta e che gli scriventi commissari correggono.
Durate e stoccaggi vengono giustificati dal DECS dalla necessità di impiego statistico e amministrativo: necessità che gli scriventi commissari però accettano solamente parzialmente, reputando che un'eventuale banca dati debba limitarsi alle informazioni essenziali e soprattutto salvate per un ristretto lasso di tempo. Infatti, come affermato dal dipartimento rispondendo alla commissione, la banca dati è stata sviluppata anzitutto per rispondere a necessità sul piano amministrativo e di gestione delle scuole. Affermazioni a fronte delle quali non si comprende appieno le proposte del Dipartimento invero ritenute eccessive per questo fine.

Il Consiglio di Stato stesso rileva inoltre come questi sistemi non siano privi di rischi, nello specifico per quanto riguarda la procedura di richiamo. Vera prudenza, quindi, si impone, onde evitare che l'elaborazione di dati personali – compresi dati meritevoli di particolare protezione – rappresenti una violazione incisiva della personalità e della sfera privata delle persone interessate.

La proposta del Consiglio di Stato, ad esempio, permettere di stoccare quanto fatto (al di fuori dal rendimento scolastico) da un allievo durante le scuole elementari o medie fino a 15 anni dalla conclusione del suo percorso scolastico.
Pertanto, un allievo, si vedrebbe ancora toccato da problemi avuti durante ad esempio i cinque anni di scuola elementare fino alla soglia dei 30 anni!
La proposta del Consiglio di Stato inoltre, con questi termini temporali, risulta pure improponibile in quanto i dati come detto sopra verrebbero stoccati ben più a lungo della presenza a casellario giudiziale (nel caso di provvedimenti).

La maggior densità normativa richiesta dalla commissione è ora ritenuta sufficiente negli aspetti toccati, ma i problemi si sono spostati a livello di protezione della sfera privata e dei dati personali. La proposta del dipartimento, oltre che inaccettabile, risulta quindi essere più che eccessiva.

Riteniamo che le modifiche qui proposte siano ancor più indirizzate alla ricerca di una soluzione di compromesso e che rispondano inoltre a tutte le esigenze del sistema scolastico evidenziate nel corso dell'analisi commissionale.

2. AGGIORNAMENTO

In seguito agli emendamenti del DECS e al rinvio del Messaggio n. 6881 in Commissione, questa è tornata a chinarsi sulla modifica di legge e sui citati emendamenti. Nel merito sono stati accolti praticamente tutti, fatta eccezione per la durata di conservazione dei dati. A questo proposito si ritiene di dover mantenere la differenza fra dati meritevoli di particolare protezione e non, portando però il tutto a 4 anni (la durata minima di un ciclo scolastico), e avvicinandosi quindi alla proposta governativa. Se è vero che a distanza di qualche anno i problemi di salute potrebbero essere i medesimi, potrebbe però anche non essere il caso, soprattutto con il passare del tempo. Per la maggior parte dei dati sarà eventualmente sufficiente un aggiornamento, mentre per altri – ad esempio relativi ai provvedimenti disciplinari – si ritiene non debbano recare pregiudizio all'allievo per tutta la carriera scolastica.

3. CONCLUSIONE

Alla luce di queste palesi constatazioni elencate in entrata, non essendovi necessità di approfondire il lungo testo del Messaggio governativo, ma concentrandosi sulla modifica legislativa proposta, gli scriventi commissari propongono con il presente rapporto di respingere il Messaggio governativo così come proposto, riformulando il suo disegno di legge nei termini riportati in fondo a questo rapporto. Si propone pertanto l'adozione del disegno di legge così come modificato dalla Commissione.

Per la Commissione speciale scolastica:

Michele Guerra e Fabio Käppeli, relatori
Cedraschi - Celio - Fonio - Franscella -
Ghisletta - Lurati Grassi - Morisoli - Ortelli -
Pagani - Pellanda - Polli - Robbiani

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 dicembre 2013 n. 6881 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 28 settembre 2015 n. 6881R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1° febbraio1990 è modificata come segue:

Titolo IX - Banche dati

Art. 91a (nuovo)

Sistemi d'informazione per la gestione amministrativa delle scuole e degli allievi e degli istituti

[1]Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce le seguenti banche dati:

a) "Gestione amministrativa scuole cantonali" (GAS cantonale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole cantonali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei concorsi, della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;

b) "Gestione amministrativa scuole comunali" (GAS comunale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole comunali, in particolare per quanto riguarda la gestione della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;

c) "Gestione allievi gestione istituti" (GAGI), per la gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi, nonché per la gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali.

[2]Le banche dati GAS cantonale, GAS comunale e GAGI contengono i dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, ~~all'appartenenza religiosa~~, alle sanzioni penali limitatamente all'iscrizione a casellario giudiziale e amministrative, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola.

[3]Le banche dati GAS e GAGI possono servire all'allestimento di statistiche.

Art. 91b (nuovo)

Procedura di richiamo

Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone:

a. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione dei docenti e degli allievi ai membri di organi scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;

b. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti;

c. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione dei docenti e degli allievi ai singoli servizi dipartimentali;

d. quelli necessari all'adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze.

Art. 91c (nuovo)

Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati

[1]I dati personali inerenti ad allievi e docenti possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l'autorità competente ~~vi~~ è ~~obbligata o~~ autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato ~~o le circostanze permettono di presumerlo~~.

[2]La trasmissione a privati di dati personali ~~e/o identificativi~~ di allievi, liste di classe comprese, o di docenti è possibile solo se l'autorità competente ~~vi~~ è ~~obbligata o~~ autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero ~~e informato o le circostanze permettono di presumerlo~~.

[3]I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla base di convenzioni specifiche.

Art. 91d (nuovo)

Conservazione e sicurezza dei dati

[1]I dati degli allievi possono essere conservati al massimo fino a 4 anni a partire dalla fine della carriera scolastica ~~o del rapporto d'impiego~~ e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione possono essere conservati al massimo fino a 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli di carattere penale possono essere conservati al massimo fino alla cancellazione dal casellario giudiziale.

[2]I dati riguardanti il personale scolastico possono essere conservati al massimo fino 10 anni dalla fine del rapporto d'impiego e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli di carattere penale possono essere conservati al massimo fino alla cancellazione dal casellario giudiziale.

[3]Il dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecite dei dati.

Art. 91e (nuovo)

Diritto suppletivo e norme esecutive

[1]Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987.

[2]Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione di dati a terzi e le misure di sicurezza.

Titolo X - Contenzioso

...

Titolo XI - Disposizioni transitorie

...

Titolo XII - Disposizioni abrogative e finali

...

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.